FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE MUTARELLI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/FIORENTINA DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mutarelli Massimo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Toschei Dr. Stefano – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 4.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il reclamo come sopra proposto della F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Pubblicato in Roma il 22 Novembre 2007

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete